



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

con i Centri di Assistenza Fiscale per la gestione degli adempimenti connessi all'erogazione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

L'anno 2025, il giorno ____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di San Gennaro Vesuviano, con sede legale e domicilio fiscale in San Gennaro Vesuviano, Piazza Margherita, 1- 80040, Codice fiscale/P.IVA 84002690638, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Alessandra Aiello, nominata Responsabile del Servizio Sociale e Culturale con Decreto sindacale n. -----, autorizzata alla sottoscrizione con Deliberazione di G.M. n. 95/2025;

E

il CAF _____ con sede legale in _____ Codice fiscale
_____ P.IVA _____ rappresentato dal
Sig./Dott. _____ nato a _____ il
_____ in qualità di _____

PREMESSO CHE:

- l'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 che disciplina, nel sistema di welfare nazionale, le prestazioni economiche in favore della maternità, e prevede che tali benefici vengano concessi dal Comune di residenza, previa verifica del possesso di requisiti sia soggettivi, sia relativi alla condizione economica del nucleo familiare, definita in base a determinati valori dell'ISEE;
- la collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), con sede operativa nel territorio comunale, rappresenta uno strumento fondamentale per facilitare l'accesso dei cittadini alle prestazioni sociali agevolate;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 01/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato emanato atto di indirizzo per la stipula della nuova convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale ad oggetto l'espletamento dei compiti e degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 74 D.Lgs. nr. 151/2001;
- per lo scopo, con determinazione del Servizio Sociale e Culturale nr. ----- del ----- è stato approvato:
 - a) lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) operanti nel territorio comunale, finalizzato alla sottoscrizione di convenzioni per l'espletamento degli adempimenti in oggetto;
 - b) lo schema di convenzione da stipulare con i CAF risultanti idonei alla manifestazione di interesse;
- con determinazione del Servizio....., per le motivazioni ivi riportate, è stato approvato l'elenco dei CAF idonei alla stipula della soprarichiamata convenzione;
- il CAF _____ risulta inserito in tale elenco;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione provvede a regolamentare le attività del Comune e dei CAF convenzionati nell'ambito della seguente procedura:

-Assegno di maternità, ex art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL CAF

Per le richieste di Assegno di Maternità, il CAF si impegna a garantire le seguenti prestazioni:

- a) informare adeguatamente e preventivamente i cittadini richiedenti, residenti nel Comune di San Gennaro Vesuviano in merito ai requisiti previsti dalla normativa per l'accesso al beneficio;
- b) supportare i cittadini richiedenti nella compilazione e presentazione dell'istanza, verificando il possesso dei requisiti in capo alla persona interessata e assicurandosi che la richiesta sia acquisita nei termini previsti dalla normativa vigente;
- c) elaborare l'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno nei termini di legge;
- d) ricevere l'istanza, nonché un riferimento telefonico e l'indirizzo e-mail del richiedente, necessari per notificare all'utente gli stati di avanzamento della pratica e, ove non disponibili, fornire quelli delle sede/sportello del CAF delegata a ricevere la domanda;
- e) acquisire copia di documento attestante IBAN e sua intestazione. In caso di madre minorenne, quest'ultima dovrà risultare cointestataria del conto corrente dichiarato dal richiedente il beneficio. In caso di inserimento di IBAN non corrispondente a quello consegnato in formato cartaceo dal richiedente, accertata l'effettiva responsabilità del CAF, lo stesso sarà tenuto al rimborso della somma spettante all'utente;
- f) informare adeguatamente i richiedenti che eventuali cambi di IBAN, successivi alla presentazione della domanda, potrebbero essere causa di ritardi anche notevoli nei pagamenti da parte dell'INPS;
- g) provvedere a trasmettere l'esito dell'istruttoria effettuata sulle richieste acquisite, all'Ufficio Affari Sociali del Comune, mediante pec all'indirizzo protocollo.sgv@asmepec.it, entro gli ultimi dieci giorni di ogni mese, corredata da:
 - istanza del cittadino richiedente il contributo, debitamente compilata e sottoscritta;
 - attestazione ISEE completa e validata dall'Inps, completa di DSU;
 - foglio di calcolo del contributo;
 - copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - copia documento attestante IBAN e intestatario/cointestatari;
 - nel caso di riconoscimento di diritto ad una quota differenziale, documentazione comprovante la componente percepita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o da altro Ente previdenziale;
 - in casi particolari, documenti comprovanti il possesso dei requisiti per poter accedere alle prestazioni;
- h) provvedere alla trasmissione per via telematica, all'I.N.P.S. di competenza, di tutti gli elementi necessari per l'effettiva liquidazione dell'assegno in discorso in favore delle beneficiarie nei cui confronti il Comune ha adottato il provvedimento di concessione;
- i) comunicare al richiedente l'eventuale rifiuto motivato dell'istanza, da trasmettere in copia all'Amministrazione comunale tramite PEC;
- j) archiviare i dati, in forma cartacea ed elettronica, a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione;
- k) gestire eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni, provvedendo celermente alla sostituzione dei documenti che contengono dati non corretti, verificando con frequenza mensile la presenza di istanze in attesa di integrazione/correzione;
- l) rispettare la tempistica di legge nell'espletamento dei servizi finalizzati all'accesso dell'assegno di maternità,

rimborsando agli utenti la somma spettante per il contributo richiesto ma non percepito per inadempimento dello stesso CAF, dandone comunicazione all'Amministrazione tramite PEC;

- m) informare i cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato richiamando, altresì, l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 3 – SPORTELLI TERRITORIALI E REFERENTE LOCALE

Il CAF si impegna a svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione, per la sua intera durata, presso la sede/sportello presente sul territorio del Comune di San Gennaro Vesuviano, sita alla Via _____, secondo le modalità dichiarate in sede di manifestazione di interesse.

L'inserimento di nuove sedi sarà possibile solo previa autorizzazione da parte del Comune. La cessazione o sostituzione delle sedi locali abilitate dovranno essere comunicate al Comune tramite PEC in modo tempestivo.

Il CAF stipulante nomina quale referente locale operativo: _____ il quale dovrà:

- assicurare una buona esecuzione delle attività previste dalla convenzione;
- collaborare con il competente Ufficio Comunale, gestendo le comunicazioni, le richieste di informazioni e le segnalazioni di problemi;
- assicurarsi che le prestazioni del CAF, oggetto della presente Convenzione, vengano eseguite esclusivamente a titolo gratuito per i cittadini;
- garantire la corretta gestione della documentazione dei cittadini, la sua custodia e la protezione dei dati personali, in conformità con le normative vigenti;

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CAF

Nell'ambito della presente convenzione, il CAF convenzionato si impegna, inoltre, a:

- a) non chiedere corrispettivi all'utenza per i servizi oggetto della presente convenzione;
- b) garantire alla propria struttura operativa l'applicazione del CCNL di settore, con l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente e impiegando personale adeguatamente formato a garantire un buon livello di efficienza del servizio.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Nell'ambito della presente convenzione, il Comune si impegna a:

- a) curare una diffusa informazione ai cittadini del servizio gratuito oggetto della presente convenzione, delle modalità di accesso alle prestazioni oggetto della presente convenzione e dell'ubicazione sul territorio comunale delle sedi/sportelli territoriali del CAF sottoscrittore, assicurandone l'aggiornamento in base alle comunicazioni in merito ricevute;
- b) fornire la normativa aggiornata in merito ai criteri operativi da applicare per la raccolta, la valutazione e delle prestazioni sociali agevolate oggetto della presente convenzione;
- c) verificare la conformità dei dati trasmessi dal CAF, rifiutando le pratiche difformi, per consentire al CAF di apportare le rettifiche del caso;
- d) adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni di maternità, nonché della revoca dei benefici;
- e) verificare lo stato di elaborazione delle istanze inviate dai CAF sul portale INPS, consultando le relative banche dati;
- f) provvedere all'abilitazione sul portale INPS dei CAF convenzionati, ai fini della trasmissione dei dati dei beneficiari degli assegni in parola.

ART. 6 - COMPENSI

Per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, non sono previsti compensi da parte del Comune di San Gennaro Vesuviano. La Convenzione è da intendersi, pertanto, a titolo gratuito.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa.

Il Comune potrà chiedere al CAF, previo accordo, altri servizi a titolo gratuito per il disbrigo di pratiche atte ad agevolare i cittadini del Comune di San Gennaro Vesuviano per l'erogazione di altri benefici e/o vantaggi economici.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Il rapporto convenzionale, sussistendone le condizioni normative, avrà validità dalla data di stipula per **tre anni** e si intende rinnovata tacitamente per un ulteriore triennio, salvo disdetta delle parti qualora sia ritenuta incongrua da uno dei due soggetti firmatari.

ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il CAF attraverso la polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione, procedendo a rimborsare gli utenti che non abbiano percepito il contributo a causa dell'operato del CAF medesimo.

Una copia di predetta polizza, in corso di validità, è allegata alla presente Convenzione.

Il CAF si impegna, inoltre, a rinnovare periodicamente la polizza assicurativa consegnandone sempre una copia all'Ente.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente dal Comune in caso di grave inadempimento da parte del CAF. Si considerano tali le seguenti situazioni:

- accertato indebito introito a qualunque titolo di somme di denaro per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti;
- mancata risposta a contestazioni dovute a segnalazioni e reclami per comportamento non conforme a quanto riportato nella convenzione sottoscritta;
- caricamento sulla piattaforma dedicata INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune.
- mancato rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- mancanza di un referente operante sul territorio cittadino, nominato dal CAF convenzionato, con il quale l'Amministrazione possa interfacciarsi adeguatamente;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- mancanza di uno sportello/centro di raccolta operativo sul territorio del Comune di San Gennaro Vesuviano;
- mancata comunicazione della sostituzione dell'operatore locale referente;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori.

I casi di grave inadempimento sopra indicati non sono da intendersi tassativi: la risoluzione anticipata può essere disposta anche per comportamenti o omissioni del CAF di pari gravità, che compromettano l'efficace esecuzione della convenzione o arrechino danno agli interessi del Comune.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL FLUSSO DEI DATI TRASMESSI ALL'INPS

La responsabilità dei dati trasmessi all'INPS, per la concessione delle prestazioni sociali agevolate di cui all'art 74 del d. Lgs. 151/2001 (Assegni di maternità), è ad esclusivo carico del CAF.

In particolare, il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando il Comune da ogni responsabilità per danno verso terzi nel caso di errori e/o omissioni.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CITTADINO

Il CAF dovrà garantire la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività affidatagli con la presente convenzione ed è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679).

ART. 12- VERIFICHE DELLE ATTIVITÀ

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF nell'ambito della presente convenzione. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata e, comunque, tale da subire

più valutazioni negative consecutive da parte dell'Ente, questo provvederà ad inviare formale avviso, invitando il soggetto convenzionato ad ovviare alle negligenze ed alle inadempienze contestate e ad adottare misure più idonee a garantire che il servizio sia svolto con i criteri previsti, presentando entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi le proprie controdeduzioni.

In caso di accertate e reiterate inadempienze, irregolarità o gravi errori da parte del CAF, il Comune provvederà a revocare la convenzione senza preavviso, mediante comunicazione.

ART. 13 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE

La presente convenzione dovrà comunque adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dagli organi statali, regionali e comunali competenti. Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di convenzionamento circa le caratteristiche delle prestazioni indicate o le modalità di erogazione delle stesse, come pure l'introduzione di nuove misure negli stessi ambiti di intervento, saranno recepite mediante atti formali dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di specifiche integrazioni alle convenzioni in essere.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Nola.

Allegato:

- *Copia Polizza Assicurativa*
- *Eventuale Delega alla sottoscrizione della Convenzione*

Firmato Digitalmente da

Il CAF

Per il Comune di San Gennaro Vesuviano
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
